

COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

AREA 4: URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 24/A4 del registro

Data 03/12/2019

Oggetto: Diniego di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 32 del Decreto legge 30/09/2003 n° 269, convertito con modificazioni nella L. 326 del 24/11/2003 art. 32, richiesta con istanza di condono prot. n° 35964 del 09/12/2004 a nome di Tripi Aurelia, nata a Palermo l'11/07/1970 oggi residente in C.da Bassano n° 10

Il giorno 03/12/2019 in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro, nella qualità di Responsabile del Servizio dell'Area 4 – URBANISTICA, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono.

Registro generale n. 1346

Il Funzionario Responsabile dell'Area 4 Urbanistica

Visto:

- il fascicolo di repressione n° 917 agli atti di questo Ufficio riguardante la costruzione abusiva di c.da Bassano s.n.c., su di un lotto identificato catastalmente al N.C.T. foglio 9 particella 583, oggi al N.C.E.U. al foglio 9 particella 1477;

- l'ordinanza n°36 del 17/06/2004 con la quale questo Ufficio ha ordinato ai signori Tripi Giuseppina, nata a Palermo il 25/04/1961, Petrolà Dora, nata a Palermo il 24/12/1964 entrambe residenti in c.da Bassano n° 12 e Tripi Aurelia, nata a Palermo l'11/07/1970 oggi residente in C.da Bassano n° 10, la immediata sospensione dei lavori di costruzione di un fabbricato ad una elevazione fuori terra in C.A. con copertura a due falde spioventi avente una superficie di circa mq 100, il tutto realizzato su di un lotto identificato catastalmente al foglio 9 particelle 583, oggi al N.C.E.U. al foglio 9 particella 1477;

- l'istanza di condono edilizio prot. n° 35964 del 09/12/2004 a nome di Tripi Aurelia, meglio sopra generalizzata, per la sanatoria di un fabbricato ad una sola elevazione fuori terra su di un lotto identificato catastalmente al N.C.T. al foglio n° 9 particella 583, oggi al N.C.E.U. al foglio 9 particella 1477;

- vista la nota prot. n° 20014 del 11/06/2019 indirizzata alla signora Tripi Aurelia, meglio sopra generalizzata, di avvio di procedimento del diniego di condono edilizio, regolarmente notificata in data 28/06/2019;

Preso atto:

- che dalla verifica istruttoria condotta da questo Ufficio sulla Carta Tecnica Regionale (ripresa aerofotogrammetrica volo maggio-giugno 2013) non risulta la sussistenza delle opere edilizie in argomento sui luoghi alla data di marzo 2003, termine ultimo stabilito dalla L. 326/03 per la sanabilità degli immobili;

- che, alla luce di quanto esposto, per le opere abusive in questione non trova applicazione il comma 25 dell'art. 32 della L. 326/03 (sanatoria consentita per le opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003) e per questo motivo le suddette opere non risultano suscettibili di sanatoria;

Ravvisata la regolarità, correttezza e conformità alla legge del presente provvedimento per le ragioni quali si evincono dalle argomentazioni e motivazioni che lo sorreggono ed espresso, pertanto, il parere favorevole di regolarità tecnica prescritto dall'art. 147 bis comma 1 del TUEL introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 10/10/2012 n° 174, convertito, con modificazioni in legge 07/12/2012 n° 213;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che, pertanto, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del TUEL introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 10/10/2012 n° 174, convertito, con modificazioni in legge 07/12/2012 n° 213 non necessita del parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Area 2;

Tutto ciò premesso,

Vista la L. 28/02/1985 n° 47 e s.m.i.;

Vista la L. R. 10/08/1985 n° 37 e s.m.i.;

Vista la L. 326/03

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267;

Visto lo strumento urbanistico comunale vigente;


Ritenuto che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per rigettare la suddetta istanza per le motivazioni sopra evidenziate.

DETERMINA

Per le motivazioni esplicate in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di adottare il Provvedimento di diniego della Concessione edilizia in sanatoria per le opere edilizie abusive oggetto della istanza di condono edilizio prot. n° 35964 del 09/12/2004 a nome di Tripi Aurelia, nata a Palermo l'11/07/1970 oggi residente in c.da Bassano n° 10, in quanto le opere abusive in argomento rientrano nell'ipotesi di insanabilità di cui all'art. 32 comma 25 della legge 326/03, trattandosi di opere realizzate in data successiva ai termini di sanabilità stabiliti dalla stessa L. 326/03 e di conseguenza non trova applicazione il comma 25 dell'art. 32 della L. 326/03 (sanatoria consentita per le opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003).

Il Funzionario Responsabile dell'Area 4 Urbanistica

Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro




PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla presente proposta di determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Funzionario Responsabile dell'Area 4 Urbanistica

Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro



Affissa all'albo pretorio il - 3 DIC. 2019
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il 19 DIC. 2019

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno ~~festivo~~ - 3 DIC. 2019, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"

Misilmeri, lì

vice
IL SEGRETARIO GENERALE
